



Avv. Maurizio Vecchio
Avv. Tiziana Masoero
Avv. Chiara Vaudano

Studio legale Vecchio Masoero
Associazione professionale

Via Sant'Anselmo, 8
10125 Torino
T 011 4379411 / 9
F 011 6566366
segreteria@studiolegalevm.it
www.studiolegalevm.it
P. IVA 10559910012

SEDE DI MILANO
Via Guglielmo Silva 36 20149 Milano
Tel. +39 02.2662691
Fax +39 02.8911764

OF COUNSEL

Prof. Avv. Stefano Maranella - Roma

Mazzolini & Partners - Milano

Avv. Paolo Rendina – Bologna

Avv. Roberto Mordiglia – Torino

Avv. Pietro Massaro – Torino

Avv. Chiara Vaudano – Torino

Dott.ssa Virginia Cuffaro – Torino

ALLA REGIONE LOMBARDIA

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio Regionale

Dott. Alessandro FERMI

comunicazione email Segreteria Generale:

mauro.fasano@consiglio.regione.lombardia.it;

Alla cortese attenzione dell'Assessora alla Formazione

Dott.ssa Melania DE NICHILLO RIZZOLI

comunicazione via email: melania_rizzoli@regione.lombardia.it

Alla corte attenzione del Direttore Vicario
Unità Organizzativa Avvocatura, affari europei e supporto giuridico
Avv. Giovanni LEO
comunicazione via email: giovanni.leo@regione.lombardia.it

AL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
segreteria@comitatotecnicoscientificodbn.com

AI SIGG.RI
MEMBRI

OGGETTO: COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER LE DISCIPLINE BIO NATURALI
REGIONE LOMBARDIA - Funzionamento CTS: Ente consultivo della Regione - associazione
di natura privatistica

La presente in nome e per conto dell'Associazione Movimento Libere DBN, in qualità di Membro del Comitato Tecnico Scientifico per le Discipline Bio naturali e con riferimento alle precedenti comunicazioni aventi ad oggetto i numerosi quesiti posti all'Ufficio Legale della Regione Lombardia, al Presidente del Consiglio Regionale ed agli Assessorati competenti circa la corretta individuazione (natura privata o pubblica) del Comitato Tecnico Scientifico.

La questione riguardante la natura **privata** del CTS (*quindi quale Associazione come disciplinata dalle norme del codice civile*) o **pubblica** (*quindi quale Ente Consultivo della Regione Lombardia*) è particolarmente delicata e, come si comprenderà, il tema non è “*burocratico-amministrativo*” ma di sostanza. Esso riguarda:

- a) **i ruoli e le qualifiche individuali dei soggetti che operano ed agiscono all'interno**: evidentemente differenti se espressione di una funzione pubblica rispetto ad una responsabilità di natura privatistica
- b) **le azioni, gli interventi ed i poteri del CTS** nella specifica materia a fronte di interventi legislativi e/o regolamentari della Regione Lombardia in materia

discipline bio naturali: anch'essi evidentemente differenti se espressione di una funzione pubblica consultiva o privatistica¹

- c) **i principi di democraticità che caratterizzano il CTS:** ancora una volta differenti se espressione di una funzione pubblica consultiva o privatistica

A questi tre punti (interrogativi) occorre fornire - con sollecitudine ed urgenza - una risposta, e, quindi, una soluzione. Non si tratta di “nodi” marginali da sciogliere, ma la loro definizione è essenziale: i) al senso, allo scopo ed agli obbiettivi dell'esistenza stessa del CTS; ii) all'azione del CTS anche sotto il profilo delle risorse economiche; iii) alle responsabilità dei singoli che, a qualsivoglia titolo, agiscono nell'interesse del CTS.

Allo stato occorre prendere atto che il CTS non è qualificabile come *Associazione non riconosciuta* di natura privatistica (mancandone radicalmente i presupposti di costituzione), ma nemmeno come Ente di natura pubblica (essendo carenti alcune caratteristiche).

Come noto la natura pubblica di un Ente è desumibile: a) *dall'esistenza di un sistema di controlli pubblici; b) dalla partecipazione dello Stato o altro Ente pubblico alle spese di gestione; c) dalla costituzione su iniziativa pubblica; d) dall'esistenza di un potere di direzione in capo ad un ente pubblico; e) dall'ingerenza di un ente pubblico nella nomina degli organi di vertice.*

In questo quadro pare, ragionevolmente, arduo affermare la natura pubblica del CTS:

- 1) Non vi sono sistemi di controllo della Regione nella gestione dell'attività propria dell'Organismo
- 2) Le spese di gestione sono sempre state a carico dei membri che hanno operato ed operano in forma di sostanziale volontariato (La legge regionale 2 del 2005 ha previsto all'art. 7 uno specifico capitolo di spesa che presumibilmente, fatti salve le opportune verifiche nell'ambito dei bilanci della Regione, non ha mai trovato attuazione e/o stanziamenti)

¹ Gli interventi normativi della Regione Lombardia in materia di discipline bio naturali successivi alla legge Regionale n. 2 del 2005 avrebbero dovuto trovare un diverso e più intenso coinvolgimento del CTS e se allo stesso fosse riconosciuto lo status di Ente Consultivo si pone la questione- di non poco momento -circa la natura dei suoi poteri (i.e.: pareri facoltativi, obbligatori o vincolanti)

- 3) Effettivamente il Comitato è stato costituito su iniziativa pubblica (Legge Regionale n 2 del 2005), ma è altrettanto vero che la Regione è rimasta estranea a tutti i profili funzionali ed organizzativi dell'organismo
- 4) Non si può affermare (anche in base a quanto disciplinato dalla Legge Regionale n 2 del 2005) che il CTS sia soggetto ad un potere di Direzione in capo alla Regione
- 5) Non si può affermare che esista una ingerenza della Regione nella nomina degli organi di vertice del CTS

Ma è altrettanto arduo affermare che il CTS sia un Ente privato assimilabile ad una *Associazione non riconosciuta* come disciplinata dal codice civile:

- 1) Non vi è un atto costitutivo che promane da soggetti privati fondatori dell'Associazione (*circostanza ovvia se si considera che l'esistenza materiale del CTS promana da una Legge Regionale oggettivamente istitutiva dell'Ente*)
- 2) Non vi è uno Statuto che regola e disciplina la vita associativa (*circostanza altrettanto ovvia atteso che il funzionamento dell'Ente avrebbe dovuto essere regolato dal soggetto "pubblico" - Regione Lombardia - che l'ha costituito con apposita Legge*)
- 3) L'oggetto dell'attività dell'Ente (*che nelle Associazioni è contenuto nello Statuto*) è esclusivamente previsto nella Legge Regionale n 2 del 2005 e dai Decreti 4669/2012 e 464/2013 della DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO che disciplina i compiti del CTS e la sua composizione, ma non il funzionamento.

Accanto a questi elementi idonei ad escludere la natura privatistica del CTS, nei fatti l'Ente ha adottato un regolamento nel quale vengono disciplinate le attività dell'Assemblea, le cariche direttive e le elezioni. Ma si tratta di una disciplina che, in realtà, ha colmato le carenze di un provvedimento (di competenza della Regione) che avrebbe dovuto disciplinare il funzionamento del CTS. Ciò dovendo pure considerare che lo stato dell'arte delle Associazioni prive di scopo di lucro (*quale dovrebbe essere il CTS se in ipotesi ente di natura privatistica*) presuppone una serie di requisiti radicalmente estranei all'organizzazione attuale CTS. Il "soggetto privato" - soprattutto in veste di interlocutore con un Ente Pubblico - dovrebbe caratterizzarsi per i requisiti previsti dall'attuale assetto normativo in materia di "terzo settore".

Nondimeno rilevante - in questo quadro di grave incertezza - il ruolo assunto dal c.d. Comitato PRO DBN (di natura economica) il cui sito internet è direttamente collegato a quello Comitato Tecnico Scientifico. ²

Alla luce di quanto sopra osservato certamente l'attività dell'attuale Consiglio Direttivo (che in data 26 luglio 2021 ha indetto elezioni allo stato sospese) è priva di ogni legittimazione, soprattutto in attesa di una decisione degli organismi della Regione Lombardia interpellati sul punto. ³

L'Associazione mia assistita già in occasione delle elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo dell'anno 2017 ebbe a rivolgere alla Regione una richiesta di supervisione delle procedure elettorali ritenendo l'esistenza di gravi violazioni nelle procedure (intrinsecamente non rispettose dei principi di democraticità). A ciò si aggiunga che in data 6 luglio 2021 numerosi Enti membri del CTS avevano indirizzato all'Assessorato alla Formazione e Lavoro una richiesta di un intervento finalizzato alla sospensione delle procedure elettorali proprio in ragione delle incertezze sopra rappresentate.

Pertanto l'Associazione mia assistita sollecita con la presente:

² Il Comitato PRO DBN che dovrebbe fornire sostegno economico al CTS attraverso raccolte fondi in realtà propone polizze assicurative agli iscritti ai Registri Regionali (operatori ed enti)

³ Per altro verso il Regolamento vigente del CTS (2014) non può in alcun modo essere considerato come "Atto Costitutivo" o "Statuto" perché privo dei requisiti minimi che devono caratterizzare tale atto:

- 1) Nel regolamento manca ogni indicazione circa il soggetto od i soggetti che hanno la legale rappresentanza del Comitato
- 2) Nel regolamento manca ogni indicazione circa il soggetto od i soggetti che hanno la responsabilità amministrativa e finanziaria del Comitato.
- 3) Nel regolamento manca ogni indicazione circa i criteri di redazione del bilancio e financo la gestione delle risorse finanziarie
- 4) Nel Regolamento manca ogni indicazione in ordine allo scioglimento del Comitato ed alle conseguenze finanziarie di tale atto
- 5) Nel Regolamento non vi è alcuna disposizione atta a disciplinare le elezioni e le modalità di svolgimento, le candidature, la campagna elettorale, la costituzione di un Organo di controllo
- 6) Nel regolamento vengono previste Assemblee dei Soci ordinarie o straordinarie senza alcuna indicazione sulla natura straordinaria dell'Assemblea e l'esistenza di maggioranze qualificate (ordinariamente previste per le ipotesi di scioglimento o di modifica dello Statuto, peraltro assente in seno al CTS)
- 7) Nel regolamento non è nemmeno disciplinata l'ipotesi di dimissioni del Presidente (circostanza in effetti realizzatasi) e del soggetto che ne assume le funzioni durante il periodo di vacanza. Evento ben diverso da quello della malattia o dell'impedimento non applicabile analogicamente in mancanza di una medesimezza di ratio

- a) i necessari interventi da parte della Regione Lombardia in ordine a ciascuna delle questioni sopra indicate e già sottoposte all'attenzione dell'Ufficio Legale e degli organismi della Regione fin dal mese di luglio 2021
- b) i necessari interventi - anche di natura valutativa - degli attuali componenti la struttura del CTS in qualità di Associati affinché assumano le indispensabili determinazioni relative alle questioni analiticamente indicate. Con ciò rammentando che i ruoli e le qualifiche individuali dei soggetti che operano ed agiscono all'interno del CTS; le azioni, gli interventi ed i poteri del CTS; i principi di democraticità che dovrebbero caratterizzare l'agire del CTS sono essenziali ed imprescindibili per la tutela degli interessi di ogni operatore delle DBN.
- c) La formale sospensione di ogni attività del Consiglio Direttivo la cui prosecuzione - in ipotesi di determinazione della natura di Ente Pubblico Consultivo della Regione Lombardia - avrebbe funzione e rilevanza istituzionale e sarebbe pertanto illegittima ed esercitata al di fuori dei presupposti indicati dalla Legge Regionale n 2 del 2005

Quanto sopra precisando che l'auspicio del Movimento Libere DBN, associazione mia assistita, è quello di evitare la soluzione giudiziale dell'ibrida situazione in cui, attualmente, versa il CTS, atteso che il procrastinarsi della medesima è gravemente lesiva e pregiudizievole degli obiettivi, degli scopi e della funzione del Comitato e della legge regionale 2/2005.

Cordiali saluti

Torino 19 febbraio 2022

Avv. Maurizio VECCHIO

